



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione del sistema di gestione e controllo dei Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale di cui alla delibera CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio n. 187/RSR del 29 ottobre 2009

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta del 29 ottobre 2009;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la delibera CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007 recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007 - 2013 – Obiettivo di cooperazione territoriale europea";

CONSIDERATO che detta delibera stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni e le Province autonome interessate definisce le caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, ha diramato il documento "Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013" con il quale sono stati definiti i possibili modelli organizzativi e le procedure di controllo afferenti ai programmi in questione;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE ha diramato la circolare n. 23 del 31 luglio 2008 concernente: "Procedure di gestione finanziaria degli interventi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea per la programmazione 2007-2013";

CONSIDERATO che, a seguito del confronto intervenuto tra le Amministrazioni centrali interessate e le Regioni e le Province autonome, è emersa la necessità di giungere al perfezionamento di un accordo in sede politica al fine di pervenire ad un chiaro quadro di ruoli e responsabilità ed alla piena definizione del sistema nazionale di gestione e controllo tale da potere rendere operativo il sistema per i beneficiari italiani;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che si sono tenute riunioni a livello tecnico il 12 giugno 2009, il 7 ottobre 2009 ed il 21 ottobre 2009 per l'esame del contenuto della corrispondenza nel frattempo intercorsa, riguardante il sistema di gestione e controllo, fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nota n. 0004338 - P-2.17.4.7 del 28 ottobre 2009 con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il documento in materia di sistema di gestione e controllo dei Programmi di cooperazione transnazionale ed interregionale, predisposto sulla base di quanto convenuto nelle citate riunioni e delle proposte pervenute dal Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che l'argomento, pur non iscritto all'ordine del giorno, è stato esaminato nel corso della odierna seduta di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, è stata condivisa una modifica del testo al punto 2. Irregolarità e recuperi nella parte relativa al compito attribuito alle Regioni di esperire le attività operative legate al recupero delle somme;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

sul documento concernente la definizione del sistema di gestione e controllo dei Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale di cui alla delibera CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

h.c.

Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea

Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale

Sistema di gestione e controllo

Premessa

La Delibera CIPE 158/2007 stabilisce che il MEF, d'intesa con il MISE e le Regioni/PA, definisce le caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale.

Nel giugno 2008 la Ragioneria generale dello Stato- IGRUE ha provveduto a diramare il documento "Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013" con cui sono stati definiti i possibili modelli organizzativi e le procedure di controllo afferenti ai programmi in questione.

I successivi confronti tra le Amministrazioni Centrali e Regioni/PPAA hanno evidenziato la necessità, ai sensi della Delibera CIPE citata, di procedere ad un accordo in sede politica al fine di pervenire ad un chiaro quadro di ruoli e responsabilità e alla piena definizione del sistema nazionale di gestione e controllo, consentendo così di poter rendere operativo il sistema per i beneficiari italiani.

1. Controlli di primo livello

Quanto segue è da ritenersi integrativo del documento "Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea".

Modelli organizzativi e requisiti dei controllori di primo livello

Come proposto dal MEF con lettera prot. 135274 del 14 novembre 2008, occorre modificare il documento in oggetto in merito ai modelli organizzativi, sostituendo il modello B1 di pag. 14 con il testo proposto nella lettera citata: *"I singoli beneficiari privati (ovvero quelli pubblici che non optano per il modello di cui al successivo punto B2) provvedono, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, ad affidare le attività di verifica ex art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delle operazioni o parti di operazioni da essi realizzate a soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, iscritti da almeno un triennio nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o, in alternativa, al Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88"*.

Gli schemi grafici delle pagg. 16-17 e la matrice attori-attività di pag. 18 sono conseguentemente da modificare, anche alla luce dell'introduzione della Commissione mista di cui al punto seguente.

I requisiti, indicati dal MEF con la lettera succitata, integrati con la conoscenza delle lingue di programma e riformulati nella parte relativa al requisito di



indipendenza, come specificato di seguito, andranno a costituire allegato al documento. **(Allegato 1)**

Commissione mista Stato-Regioni

A pag. 14 del documento "Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea", dopo la descrizione dei modelli organizzativi, inserire la previsione della costituzione della Commissione mista Stato-Regioni di cui alla lettera del MEF prot. 3907 del 29 gennaio 2009: *"Al fine di garantire il coordinamento e il buon funzionamento del sistema nazionale di controllo è costituita una Commissione mista Stato-Regioni, presieduta dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'all. 2 del presente documento descrive le disposizioni relative alla composizione, al ruolo ed alle modalità di funzionamento della Commissione"*.

(Allegato 2)

Per quanto attiene il programma di Cooperazione Transfrontaliera 2007/2013 Grecia/Italia, i compiti e il ruolo previsti in capo alla Commissione Mista Stato-Regioni, relativamente alla validazione delle scelte operate dai Beneficiari in tema di Controllo di 1° livello, saranno svolti dalla Regione Puglia.

2. Irregolarità e recuperi

Disposizioni regolamentari: artt. 17 e 20 del Reg. 1080/2006 e artt. 27-36 del Reg. 1828/2006

Quanto segue si intende integrativo del capitolo 4 del documento "Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea", nonché della Circolare del MEF n. 23 del 31 luglio 2008.

La problematica della gestione delle irregolarità e dei recuperi può essere scissa in due aspetti principali:

- l'obbligo, da parte dello Stato Membro, di segnalare alla Commissione Europea le irregolarità riscontrate, e fornire successivi aggiornamenti, entro il bimestre successivo al trimestre di competenza.
- la responsabilità di recuperare e rimborsare all'autorità di certificazione le somme indebitamente erogate a propri beneficiari, qualora le richieste dell'autorità di gestione al beneficiario principale non fossero andate a buon fine.

In merito al primo aspetto, l'"Accordo sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario", approvato in Conferenza Unificata il 20 settembre 2007 stabilisce che responsabile di tale comunicazione è il Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio, che raccoglie le necessarie informazioni dalle



amministrazioni responsabili dei programmi (rif. anche Circolare del Dipartimento Politiche Comunitarie del 12 ottobre 2007).

Nel caso dei programmi in oggetto, che non hanno un'autorità di gestione italiana, il soggetto deputato a trasmettere tali informazioni al Dipartimento è il MISE, in quanto autorità di riferimento per il FESR, come indicato nell'Accordo stesso.

In merito al secondo aspetto, le modalità di recupero prevedono una responsabilizzazione e l'obbligo di intervento, da parte di tutti gli attori coinvolti nel programma, che consentono di intervenire direttamente sul beneficiario finale e di recuperare, già secondo tali modalità, nella maggior parte dei casi le somme in oggetto.

Il processo prevede le seguenti tappe:

1. L'Autorità di Gestione (AdG) affida ad una propria struttura interna o più spesso esterna il compito di effettuare il controllo di secondo livello su un campione dei progetti ammessi al finanziamento in corso di svolgimento o conclusi;
2. a seguito degli esiti del controllo di secondo livello, qualora emergano delle irregolarità nelle spese certificate, l'AdG notifica al Lead Partner (LP) del progetto un ordine di recupero nel quale viene richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite da uno o più partner di progetto;
3. nel caso in cui il LP non sia in grado di provvedere alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed il progetto sia ancora in corso di svolgimento, l'AdG provvede alla sospensione dei rimborsi delle spese ulteriormente certificate dal progetto fino al completo recupero delle somme dovute o alla chiusura finanziaria del progetto.
4. L'AdG si rivolge allo Stato membro in cui ha sede il beneficiario solo in caso di impossibilità di eseguire il recupero direttamente a livello di progetto. Questo avviene nel caso di progetti conclusi e completamente finanziati o di progetti in fase di chiusura con residuo finanziabile non sufficiente a coprire le somme indebitamente erogate.

Dette modalità risultano in linea con quanto previsto dal citato art. 17 del Reg. 1080/2006, che pone in capo in primis all'autorità di certificazione l'onere di recuperare le risorse indebitamente percepite presso il beneficiario principale, e solo qualora tale azione non dovesse sortire esito positivo subentra la responsabilità dello Stato Membro sul cui territorio è situato il beneficiario inadempiente.

Per tale eventualità, che si configura evidentemente come residuale rispetto alla casistica generale, si prevede di operare secondo la modalità di seguito illustrata.

Si rileva innanzitutto che, per quanto attiene alla riscossione di alcuni tributi nazionali, si è consolidata una proficua collaborazione tra Regioni e MEF – Dipartimento delle Finanze, il quale, tramite un Decreto Ministeriale, si avvale delle Regioni per quanto attiene il processo di riscossione, attribuendo alle



Regioni stesse il compito di provvedere alla notifica della richiesta di restituzione delle somme oggetto del recupero. Tale notifica viene effettuata tramite l'invio di una raccomandata A/R unitamente ad una copia degli atti. Trascorsi invano i 60 giorni, le Regioni sottoscrivono la minuta di ruolo e trasferiscono la competenza di riscossione a Equitalia o altro soggetto con il quale le Regioni/PA stipuleranno apposita convenzione. Le somme riscosse vengono trasferite da tale soggetto direttamente al MEF – RGS – IGRUE che provvederà al successivo trasferimento della quota comunitaria all'Autorità di certificazione competente.

Tale modalità potrebbe essere utilizzata nel caso che si sta trattando. Alle Regioni è delegato il compito di esperire le attività operative legate al recupero delle somme, che saranno restituite al MEF direttamente dal soggetto riscossore, senza transitare per il bilancio regionale.

Ai fini dei recuperi in oggetto, si propone quindi che il MEF emani un proprio Decreto, d'Intesa con le Regioni/PA, che disciplini le modalità operative della collaborazione MEF-Regioni e quelle connesse al processo di riscossione e i relativi circuiti finanziari, stabilendo la titolarità delle varie funzioni.

La modalità operativa che si propone, e che sarà disciplinata dal Decreto, è la seguente:

- il MISE – DSCE (o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i programmi Espon e Urbact) riceve dalle autorità di gestione estere le comunicazioni relative al mancato recupero delle somme a seguito dei tentativi infruttuosi esperiti dalle autorità stesse nei confronti dei beneficiari;
- il MISE – DSCE, secondo le procedure stabilite dal Decreto, comunica al MEF – RGS – IGRUE ed alla Regione nella quale ha sede il beneficiario inadempiente la necessità di procedere al recupero, dando così titolo alla Regione di procedere; la comunicazione indicherà sia l'importo della quota di FESR, come comunicato dall'autorità di gestione estera, sia l'importo del relativo cofinanziamento nazionale, verificato dall'IGRUE. Nel caso dei programmi Espon ed Urbact detta comunicazione sarà curata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la Regione invia al beneficiario una raccomandata A/R contenente la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite
- Esperito inutilmente questo tentativo, la Regione dà mandato a Equitalia o altro soggetto di procedere al recupero, ivi compresi gli eventuali interessi di mora; le somme così recuperate saranno trasferite dal soggetto riscossore al MEF – RGS – IGRUE. Il costo dell'esazione sarà richiesto dal riscossore al beneficiario inadempiente, senza aggravio di costi per la pubblica amministrazione.



Allegato 1

Onorabilità

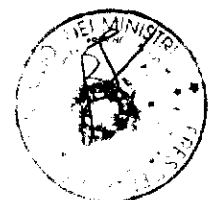
L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:

- a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
- d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.

Professionalità

Il controllore incaricato deve:



- a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,);
- b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;

Ai fini dell'accertamento del possesso dei predetti requisiti di professionalità, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico il certificato attestante l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ovvero al Registro dei Revisori Contabili.

Indipendenza

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) dell'impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante;
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- Il controllore incaricato non può assumere contemporaneamente l'incarico di controllo dell'impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale dell'impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni



dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.

Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società).

Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).

Conoscenza delle lingue di programma

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale.

In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di cui al presente documento, a cui si aggiunge il francese per il solo programma MED, il controllore deve garantire la conoscenza della lingua inglese, nel caso del programma MED anche della lingua francese.

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.



Allegato 2

Commissione mista Stato-Regioni

Composizione della Commissione

La Commissione è istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, ed è così composta:

- Un rappresentante dell'UVER in qualità di Presidente
- Un rappresentante del MISE-DSCE
- Un rappresentante del MEF-RGS -IGRUE
- Un rappresentante per ciascuno dei programmi di cooperazione transnazionale e interregionale

I rappresentanti dei programmi sono così espressi:

- Programma Spazio Alpino: Regione Lombardia
- Programma Europa Centrale: Regione Veneto
- Programma Europa Sud-Orientale: Regione Emilia-Romagna
- Programma Mediterraneo: Regione Campania
- Programma Interreg IV C: Regione Calabria
- Programmi Espon ed Urbact: Ministero Infrastrutture e Trasporti

La Regione responsabile della designazione può, in accordo con le altre Regioni partecipanti al programma, designare un rappresentante di un'altra Regione.

Per ogni membro è nominato anche un supplente.

Ruolo e compiti della Commissione

La Commissione ha un ruolo di coordinamento sul funzionamento del sistema nazionale di controllo.

Tale ruolo si esplica nei seguenti compiti:

1. Trattare le questioni di carattere orizzontale riguardanti il funzionamento e la qualità del sistema:

- approvazione di manualistica, modulistica e procedure necessarie al funzionamento del sistema, comprese le modalità attuative dell'attività dei controlli, coerentemente con quanto previsto dai programmi
- indicazioni per un eventuale aggiornamento della manualistica, a seguito di modifiche alle normative europee e nazionali o di nuove casistiche che si ritiene necessario disciplinare
- risoluzione di problematiche per casi specifici, anche con l'eventuale supporto di rappresentanti dell'Albo/Registro
- valutazione dell'opportunità ed indicazioni per l'organizzazione di incontri e/o seminari sul controllo di primo livello rivolti ai beneficiari
- valutazione dell'opportunità ed indicazioni per l'organizzazione di incontri e/o seminari rivolti ai controllori per garantire omogeneità di applicazione delle verifiche nel territorio nazionale.



2. Verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal controllore ed i requisiti richiesti in capo al controllore scelto dal beneficiario ed esprimere il proprio assenso/diniego per l'attribuzione del relativo incarico, dandone comunicazione al beneficiario stesso ed all'Autorità di Gestione del programma.

L'attività di verifica comprende altresì le scelte degli Enti pubblici di avvalersi di proprie strutture interne (opzione B2).

Nel caso dei programmi Espon e Urbact detta comunicazione sarà curata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Assicurare la partecipazione di un rappresentante italiano agli incontri dei gruppi di lavoro sui controlli di primo livello istituiti nell'ambito dei singoli programmi.

Rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Registro dei Revisori Contabili potranno essere chiamati a collaborare con la Commissione ai seguenti fini:

- definizione di azioni di raccordo con gli Ordini al fine di garantire omogeneità nelle attività di controllo
- la pianificazione di seminari e attività informative
- il supporto nella risoluzione di casistiche e problematiche specifiche.

Funzionamento della Commissione

La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta si renda necessario.

La presidenza della Commissione convoca e coordina le riunioni e assicura l'attività di segreteria tecnica a sostegno delle attività della Commissione.

Le deliberazioni vengono assunte per consenso.

Per facilitare l'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione può esprimersi anche attraverso procedura scritta. In particolare, tale procedura è prevista ai fini della verifica dei controllori proposti dai beneficiari, come di seguito descritto:

- il beneficiario individua il controllore secondo le modalità indicate dalla Commissione, e trasmette la documentazione comprovante i requisiti (certificato di iscrizione all'Albo/Registro e autocertificazioni relative ai requisiti di onorabilità, indipendenza e conoscenza delle lingue) in via elettronica al rappresentante del programma in seno alla Commissione stessa;
- il rappresentante del programma raccoglie ed esamina la documentazione pervenuta e la trasmette, unitamente ai risultati dell'esame, ai membri della Commissione, anche per via elettronica, con scadenze da concordare programma per programma in base alla presenza di eventuali termini da essi stabiliti;
- nel termine massimo di 10 giorni lavorativi i membri della Commissione sono tenuti a verificare la completezza della documentazione e a comunicare al



Presidente il proprio assenso/diniego all'autorizzazione dei controllori; in assenza di tale comunicazione l'assenso si ritiene acquisito;

- il Presidente, verificate le posizioni dei membri della Commissione, autorizza il rappresentante del programma, anche per via elettronica, a sottoscrivere le attestazioni di conferma e a trasmetterle ai beneficiari ed alle Autorità di gestione.

La Commissione si raccorda con i National Contact Point di ciascun programma al fine di garantire un'adeguata attività di informazione ai beneficiari in merito alle modalità di validazione e rendicontazione.

